



DIREZIONE PROVINCIALE DI: FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI: FIRENZE

Registrazione di Atto Privato

Il 03/09/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TQM, serie 3, numero 3501

data di stipula: 27/08/2024

ident.vo telematico: TQM24L003501000SJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 94203300481

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94203300481				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2024 il giorno 27 del mese di agosto alle ore 21, presso la sede sociale in Campi Bisenzio, Via Francesco Baracca 2/G, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci della A.S.D. Quartotempo Firenze, codice fiscale 94203300481, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Associazione "QUARTOTEMPO FIRENZE APS-ASD" - Richiesta di rettifica domanda e di integrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M. 106/2020 - approvazione modifiche allo Statuto Sociale;
- varie ed eventuali;

Su richiesta dell'Assemblea assume la presidenza il Sig. Matteo Fazzini, il quale chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Alice Bindi.

Il Presidente dichiara l'assemblea in seconda convocazione validamente costituita e atta a deliberare a norma dello Statuto essendo presenti numero 126 soci su complessivi 238 soci aventi diritto al voto.

A questo punto, circa il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai soci che in riferimento alla richiesta di iscrizione al RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Associazione presentata il 18/07/2024 (prot. n. 405771/2024) ID 1555150, La Città Metropolitana di Firenze, in qualità di Ente delegato dalla Regione Toscana, ai sensi della LRT 53/2021, alla verifica della completezza e dell'idoneità della documentazione trasmessa per l'iscrizione degli Enti del Terzo Settore al RUNTS, ha richiesto con raccomandata del 30/7/2024, prot. N° 0039321/2024, ha richiesto di integrare la documentazione prodotta, ed in particolare di correggere il nostro statuto sociale, con particolare riferimento all'art. 8. Secondo tale disposizione infatti i minorenni non possono votare, ma tale disposizione contrasta con il principio fondamentale per gli Enti del Terzo Settore che "ogni associato ha un voto", essendo solo possibile, in alternativa alla concessione del voto diretto, prevedere, per gli associati di minore età, il diritto di voto espresso attraverso chi esercita la potestà genitoriale fino al raggiungimento della maggiore età, e concedendo in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 comma 3 del D.M. 106/2020, il termine massimo di 30 gg. dal ricevimento della richiesta, per trasmettere lo statuto corretto e vidimato dall'Agenzia delle Entrate, con il relativo verbale di approvazione delle modifiche apportate.

Il Presidente illustra pertanto ai soci le ragioni che suggeriscono di aderire alle richieste dell'Ufficio del RUNTS di correzione dello statuto sociale, senza la quale l'iscrizione non potrebbe essere perfezionata e l'associazione non potrebbe assumere la qualifica di APS, e pertanto sottopone ai soci una nuova versione dello statuto sociale, nella quale, rispetto alla versione precedente già approvata dall'assemblea straordinaria dei soci del 28/5/2024, risulta sostituito il solo art. 8, con il seguente testo:

Art. 8-Diritti e obblighi dei soci

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto. *Per i soci minori di età il voto è espresso da chi esercita la potestà genitoriale fino al raggiungimento della maggiore età.*

In particolare, i soci hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- c) frequentare i locali dell'Associazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- e) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- g) consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- h) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I soci hanno l'obbligo di:

- a) sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) rispettare e osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Vista la particolare natura dell'associazione potranno essere presenti due categorie di soci:

- Soci ordinari: partecipano attivamente alla vita dell'Associazione ed al perseguimento degli scopi contribuendo in modo continuativo con riferimento alle proprie capacità e possibilità economiche, culturali e professionali e lavorative; hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche Sociali. Sono obbligati al versamento della quota annuale;
- Soci fruitori: partecipano attivamente alla vita dell'Associazione ed al perseguimento degli scopi in qualità di fruitori dell'attività sportiva; hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche Sociali. Sono obbligati al versamento della quota annuale.

L'Assemblea Straordinaria dopo ampia ed esauriente discussione approva all'unanimità la proposta del Presidente, e pertanto APPROVA ALL'UNANIMITA' IL NUOVO STATUTO SOCIALE, con la modifica dell'art. 8 nel senso sopra precisato, dando mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di porre in essere i conseguenti, necessari adempimenti di registrazione, e di trasmettere statuto aggiornato e il presente verbale all'Ufficio del RUNTS, perché provveda ad evadere la richiesta di iscrizione come APS dell'Associazione.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola l'assemblea viene sciolta previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale essendo le ore 22.

IL PRESIDENTE

Roberto Felfi

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 3/8/24
AL N. 3501 SERIE 3
ESATTI EURO 200
IL DIRETTORE

IL SEGRETARIO

Alice Berti

Ap

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA-ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE "QUARTOTEMPO FIRENZE APS-ASD"**

Art.1 - Denominazione sede e durata.

Sulla base del principio di sussidiarietà, di cui all'art.118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice civile, alla Legge 106/2016, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.36, al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.39 è costituita un'Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica, che assume la denominazione di "Quartotempo Firenze- associazione di promozione sociale -associazione sportiva dilettantistica APS-ASD", da ora in avanti denominata "associazione", con sede nel Comune di Campi Bisenzio, provincia di Firenze.

L'acronimo "APS" e la denominazione Associazione di Promozione Sociale 1-2 potranno e dovranno essere utilizzati dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica" o dell'acronimo "ASD", nonché l'indicazione degli estremi dell'iscrizione nel RUNTS.

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dall'assemblea sociale e non comporta modifica statutaria

L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.2 - Scopi

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche. L'ordinamento interno dell'Associazione assicura il rispetto dei principi inderogabili di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nonché di elettività delle cariche sociali.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a

Quartotempo

Scabi

fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e dal presente statuto:

- attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale;
- attività diverse, secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- attività di raccolta fondi;

Art. 3 - Attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quantomeno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore, e all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2021

In particolare l'Associazione, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo quello di esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (art. 5, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 117/2017), ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica [art. 2, comma 1, lett. a) D.Lgs. 36/2021], con riferimento a tutte le discipline sportive riconosciute dal CONI con la delibera n. 1568 del 14 febbraio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il giuoco del calcio a 11 AS001; Calcio Futsal - calcio da sala - calcio a 5 AS002; Calcio a 7 AS003; Calcio a 8 AS004; Calcio Beach Soccer AS005, Calcio a 5 per giocatori non vedenti e ipovedenti (B1, B2, B3), la Pallacanestro CD002, attraverso la formazione, preparazione e gestione di squadre, la promozione e organizzazione di gare, tornei nonché l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva e calcistica, l'effettuazione di corsi, conferenze, seminari, proiezioni e ogni altra forma di comunicazione mass mediale, il tutto nel quadro, in le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e alle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti.

L'Associazione dovrà infatti affiliarsi a federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, e accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto delle federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui aderirà. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni e i regolamenti emanati dalle federazioni ed enti di riferimento in merito all'attività sportiva praticata, e ad adottare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero prendere a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere.

Handwritten signature
Handwritten signature

in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

Nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica l'associazione, con il proprio motto "Tutti Possono Giocare", ha scopo primario di praticare e diffondere l'attività sportiva dilettantistica destinata a migliorare le condizioni psicofisiche dei praticanti, promuovendo una cultura di Pari Opportunità che contribuisca a garantire a tutti i "Cittadini del Mondo" l'eguaglianza in dignità e diritti; l'associazione persegue i seguenti scopi:

- Creare e favorire opportunità, di gioco, di svago di attività sportive ed esperienziali per tutte le persone considerando il tempo libero un diritto imprescindibile di cittadinanza;
- Promuovere il benessere e la qualità della vita della persona attraverso la pratica sportiva in tutte le possibili discipline, attraverso anche altre attività collaterali che implementino le opportunità per tale promozione; promuovere, organizzare e diffondere la pratica sportiva per tutte le persone, con particolare attenzione ai giovani, a persone con disagio intellettivo, relazionale, con problematiche psichiatriche o altre situazioni di svantaggio o rischio di esclusione sociale;
- Promuovere una cultura egualitaria nell'accesso della pratica sportiva, in particolare per bambini e bambine in situazioni di difficoltà.
- Coinvolgere la comunità nella diffusione del messaggio dello sport come importante ed efficaci e veicolo di uguaglianza.

Per raggiungere tali scopi l'associazione svolgerà le seguenti attività:

- Creare uno o più gruppi sportivi.
- Creare uno o più gruppi che condividono esperienze collaterali allo sport
- Progettare e sviluppare percorsi educativi e sportivi co-costruiti individualizzati per tutte le persone appartenenti ai gruppi sportivi dell'Associazione.
- Sostenere la famiglia dell'atleta attraverso percorsi individuali o di gruppo, anche con il supporto di terapie psicologiche.
- Perseguire azioni di approfondimento culturale volte alla sensibilizzazione della comunità rispetto al tema della "diversità", dei diritti, della legalità e degli stili di vita.
- Favorire studi e ricerche in ambito tecnico-sportivo, sociale, psico-pedagogico e medico.
- Organizzare momenti di incontro, convegni e quant'altro possa creare scambio tra realtà e persone, incentivando la creazione di una "rete" fertile tra tutti i soggetti.
- Organizzare incontri, eventi o quant'altro possa permettere la partecipazione e la piena integrazione delle persone con difficoltà o altre situazioni di svantaggio o rischio di esclusione sociale.

Verde
Verde

Promuovere attività di Formazione per i soci, atleti, familiari, operatori sportivi e qualsiasi altra persona interessata.

- Progettare e realizzare percorsi formativi riguardo alla Progettazione di Percorsi educativi e sportivi co-costruiti.
- Progettare e realizzare percorsi formativi riguardo alla creazione di Gruppi Sportivi Egualeitari che si pongano il fine di creare opportunità di partecipazione per persone con difficoltà o situazioni di svantaggio o rischio di esclusione sociale.
- Fornire collaborazione, risorse umane, strumenti, metodologie di lavoro e quant'altro possa servire a realtà che si pongano l'obiettivo di costituirsi come gruppo sportivo che accolga persone con difficoltà o situazioni di svantaggio o rischio di esclusione sociale.
- Progettare e realizzare percorsi formativi riguardo al Coordinamento di gruppi sportivi, con particolare attenzione ai gruppi sportivi che accolgano persone con difficoltà o situazioni di svantaggio o rischio di esclusione sociale.
- Progettare e realizzare percorsi formativi riguardo alla Supervisione alla Progettazione Educativa di gruppi sportivi, con particolare attenzione ai gruppi sportivi che accolgano persone con difficoltà o situazioni di svantaggio o rischio di esclusione sociale.
- Progettare e realizzare percorsi formativi riguardo alla Conduzione Tecnica dell'attività sportiva, con particolare attenzione alle attività sportive che accolgano persone con difficoltà o situazioni di svantaggio o rischio di esclusione sociale.
- Organizzare eventi o altre azioni di raccolta fondi da destinare ai fini sociali dell'Associazione.
- Gestire spazi ed attrezzature sportive, luoghi di socializzazione ed interazione e luoghi di Ristorazione (anche Bar) che permettano di sviluppare socialmente ed economicamente l'Associazione, con il contributo attivo di persone con disagio intellettuale, relazionale o altre situazioni di svantaggio o rischio di esclusione sociale.
- Studiare le tecniche migliori per la proposta dell'attività sportiva a tutte le persone, con una forte attenzione per quelle persone che necessitano di strumenti materiali, educativi o di altro tipo per poter svolgere nel modo migliore l'attività sportiva.
- Collaborare ed interagire con Istituti Scolastici e di formazione per promuovere gli scopi dell'Associazione.
- Promozione di esperienze legate allo sport rivolte a persone con difficoltà o situazioni di svantaggio o rischio di esclusione sociale.
- Promozione del turismo sportivo e ambientale e dell'accessibilità per persone con difficoltà o situazioni di svantaggio o rischio di esclusione sociale.

Abdul Vassilakis

- Promuovere l'autonomia e la mobilità dei giovani ed in particolare di coloro che vivono in condizione di difficoltà o situazioni di svantaggio o rischio di esclusione sociale, promuovendo anche in collaborazione con altre agenzie, progetti di scambio europeo.

- Partecipare a dimostrazioni, gare, tornei, campionati, eventi.

- Indire manifestazioni, gare, rassegne, spettacoli, seminari, convegni che abbiano a tema le discipline dell'associazione.

- Organizzare corsi di propedeutica allo sport dedicati ai bambini.

- Svolgere attività editoriali (anche multimediali) che abbiano a tema le discipline perseguite dall'associazione;

- Collaborare con altre associazioni, enti, società che abbiano interessi affini o che comunque si adoperino per la diffusione della cultura sportiva;

L'Associazione esercita inoltre le seguenti attività di interesse generale di cui allo stesso articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

• interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);

• prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);

• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d);

• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);

• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f)

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i)

Albino
Cresto
Folli

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k)
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l)
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r)
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z).

In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art.4 - Attività diverse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107, e ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36. La loro individuazione è rimessa al Consiglio Direttivo. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a campi sportivi, palestre, campi tennis e padel, e strutture sportive di vario genere da adibirsi all'esercizio delle attività di cui ai commi precedenti, anche attivando rapporti e sottoscrivendo convenzioni con Enti pubblici;
- svolgere attività culturali, ambientali, ricreative, turistiche, assistenziali, di prevenzione sanitaria, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative ed assistenziali;
- allestire e gestire pizzerie, ristoranti, bar, mense e punti di ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti anche in occasione di manifestazioni;
- in quanto affiliata ad un Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, somministrare

Arbore
Verde

alimenti e bevande nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici decommercializzati, secondo la normativa vigente.

- esercitare, in via meramente subordinata e strumentale rispetto alla principale attività istituzionale e senza scopi di lucro, ogni altra attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Art. 5 - Raccolta fondi

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.6 - Funzionamento

L'associazione garantisce la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche.

Per la realizzazione delle sue attività, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale l'Associazione privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in

Alcino
Urbano

modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117/2017, con le modalità di cui al decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

Per l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, l'Associazione può ricorrere a tutte le prestazioni di lavoro sportivo previste dal decreto legislativo 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni

Art.7 - Soci e Domanda di ammissione

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, gli Enti del Terzo Settore o comunque senza scopo di lucro, che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse

Roberto Fedrini

Alcedo

scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Vista la particolare natura dell'associazione potranno essere presenti due categorie di soci:

- Soci ordinari: partecipano attivamente alla vita dell'Associazione ed al perseguimento degli scopi contribuendo in modo continuativo con riferimento alle proprie capacità e possibilità economiche, culturali e professionali e lavorative; hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche Sociali. Sono obbligati al versamento della quota annuale;
- Soci fruitori: partecipano attivamente alla vita dell'Associazione ed al perseguimento degli scopi in qualità di fruitori dell'attività sportiva; hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche Sociali. Sono obbligati al versamento della quota annuale.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La quota associativa è inoltre non rimborsabile e non rivalutabile. L'ammissione a socio ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 8-Diritti e obblighi dei soci

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

Verdetto
Acbr

per i soci minori di età il voto è espresso da chi esercita la potestà genitoriale fino al raggiungimento della maggiore età.

In particolare, i soci hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- c) frequentare i locali dell'Associazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- e) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- g) consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- h) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I soci hanno l'obbligo di:

- a) sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) rispettare e osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Vista la particolare natura dell'Associazione potranno essere presenti due categorie di soci:

- Soci ordinari: partecipano attivamente alla vita dell'Associazione ed al perseguimento degli scopi contribuendo in modo continuativo con riferimento alle proprie capacità e possibilità economiche, culturali e professionali e lavorative; hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche Sociali. Sono obbligati al versamento della quota annuale;

Alberto Roberto Felici

- Soci fruitori: partecipano attivamente alla vita dell'Associazione ed al perseguimento degli scopi in qualità di fruitori dell'attività sportiva; hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche Sociali. Sono obbligati al versamento della quota annuale.

Art. 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) morte,
- b) recesso, formalizzato per iscritto;
- c) decadenza
- d) per esclusione o espulsione;
- e) per espulsione a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;
- f) per scioglimento volontario dell'Associazione;

Stante il carattere permanente del rapporto associativo, il socio può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso.

Il socio è dichiarato decaduto quando perde i requisiti richiesti dallo statuto, non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso ovvero quando non provveda al versamento della quota associativa entro due mesi dalla comunicazione del consiglio della quota dovuta.

Il socio è escluso quando incorra in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi (anche di natura sportiva) che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Competente in merito all'esclusione e all'espulsione dei soci, è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Il socio escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, decesso, o scioglimento dell'Associazione, i soci che comunque abbiano cessato di appartenere

Handwritten signatures:
V. Della Porta
A. Abat

all'Associazione o i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa né possono pretendere la restituzione della quota o del contributo versato

Art. 10 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà; dalle eccedenze degli esercizi annuali; da donazioni, erogazioni, lasciti; da quote di partecipazioni societarie, obbligazioni e altri titoli pubblici; dal fondo di riserva; da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto. Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e/o all'incremento del patrimonio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Le Entrate dell'Associazione sono costituite: dalle quote associative e di tesseramento, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai proventi della gestione del patrimonio; dal ricavato delle attività dell'Associazione; dalle contribuzioni o donazioni o erogazioni liberali di soci e terzi, privati od enti; dai contributi di Enti Pubblici e privati; dalle convenzioni con Enti Pubblici, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti; dai titoli di solidarietà; dai proventi di attività commerciali connesse all'attività istituzionale, o comunque funzionali a raggiungere gli scopi statuari.

Art.11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'associazione, il Vice Presidente e il Segretario;
- l'Organo di Controllo.

Art. 12 - Assemblea

Handwritten signature: Roberto Feltri
Handwritten signature: Abner

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione, e ne determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa. E' convocata in sessioni ordinarie e straordinarie .

In particolar modo, l'assemblea riunita in via ordinaria :

approva entro 120 giorni dal termine dell'esercizio sociale il rendiconto (o il bilancio) economico e finanziario e gli eventuali bilanci preventivi;

approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;

approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni

nomina e revoca i componenti gli organi sociali;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

delibera in merito agli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria siano ad essa sottoposti da parte del consiglio direttivo o dal presidente o dai soci;

delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'assemblea convocata in via straordinaria, invece,:

- approva e modifica lo statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Alberto

- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo e presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente statuto.

Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. Ai rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, con delibera dell'assemblea sociale, sulla base del numero degli associati, possono essere attribuiti sino ad un massimo di 5 voti.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art.13 - Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto (o del bilancio) economico e finanziario. Deve inoltre riunirsi ogni qualvolta lo richiedano un decimo degli associati aventi diritto al voto, o la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente. In tali casi l'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo entro i 15 giorni dalla richiesta e dovrà tenersi nei successivi 15 giorni.

La convocazione dell'assemblea avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di appositi avvisi presso i locali e gli impianti dell'Associazione e/o tramite mezzi di comunicazione multimediale quali sms, e-mail, messaggi WhatsApp, social network, pagina web dell'Associazione, o qualsiasi altro strumento che dovesse in futuro essere

Alcbrnd
Verde

sviluppato dal progresso tecnologico, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, tranne quelle relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio, sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le delibere relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri, compreso il Presidente dell'associazione che lo presiede.

I suoi componenti sono eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, durano in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano qualsiasi altra carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle medesime discipline dilettantistiche dell'attività sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

La carica di consigliere è gratuita e prestata a titolo di volontariato.

Uscito dalla
Alano

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti e poteri:

- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- assegna gli incarichi di lavoro, approva i programmi di Attività, approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- elegge al suo interno Il Vicepresidente e il Segretario;
- delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione e/o agli altri consiglieri, nonché l'esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- redige i bilanci preventivi ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente statuto.

Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi di comunicazione, anche multimediale, quali sms, e-mail, messaggi WhatsApp, social network, pagina web dell'Associazione, o qualsiasi altro strumento che dovesse in futuro essere sviluppato dal progresso tecnologico, e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti quello del Presidente è determinante.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo

Alcedo Lapi

Alcedo

devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del Codice civile.

Art. 15-Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Sociale tra tutti i soci. Dura in carica 3 anni, come il Consiglio Direttivo, e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Art. 16 - Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra i soci, e dura in carica tre anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 17 - Segretario

Il Segretario è nominato di volta in volta dal presidente anche tra i non associati. Il Segretario redige i verbali e li sottoscrive congiuntamente al presidente.

Art. 18 - L'Organo di Controllo

Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l'Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui

Alcanta
Alcanta

componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione.

Art. 19 - Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione

Le riunioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione.

È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

Art. 20 - Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15 comma 2.

Alcides Latorre
Auer

Le dimissioni, o la revoca, degli altri consiglieri non determina la loro sostituzione salvo che il consiglio direttivo mantiene un numero legale.

Art. 21 - Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale-Informativa di Bilancio

L'esercizio sociale si svolge dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite stabilito dal CTS all'art. 13, co. 2 (attualmente 220.000,00 euro), il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e l'andamento economico-finanziario della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

Esso deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro 120 giorni dal termine dell'esercizio, e depositato presso il registro unico del terzo settore entro 180 giorni.

Ogni socio, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni e integrazioni.

Il bilancio sociale deve essere approvato dall'Assemblea e depositato presso il registro unico del terzo settore entro gli stessi termini previsti per il Bilancio d'esercizio.

Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Alberto

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui si aderisce.

Art. 22 – Scritture contabili e Libri sociali

Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86^e e 87 del decreto legislativo 117/2017, per quanto applicabili. L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata ad un socio tesoriere oppure ad un consulente esterno.

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico

Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

Art. 23 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti

Clotilde

Alcanta

del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, essa si iscrive tramite proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente

Sino all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del RUNTS, l'acronimo APS o la denominazione APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 24 - Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Per il riconoscimento ai fini sportivi, l'Associazione, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.39, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affiliarsi.

L'Associazione si iscrive inoltre, sino a quando previsto, nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dopo la liquidazione è devoluto, previo parere positivo del l'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che tra le proprie attività di interesse generale contemplano l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche di cui all'art.5 lettera t) del decreto legislativo 117/2017. A tal fine l'Assemblea nominerà un uno o più Liquidatori, eventualmente riuniti in Collegio. Per la nomina di ciascun Liquidatore è necessario, comunque, il voto favorevole dei tre quarti degli associati

Art. 26 - Clausola compromissoria

Handwritten signatures:
C. Basso
A. Basso

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un mediatore nominato da un organismo di conciliazione di Firenze.

La parte che vorrà sottoporre la questione al mediatore arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza.

Art. 27 - Norma di Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal Decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e, con riferimento all'attività sportiva dilettantistica esercitata e comunque in quanto compatibile con il Codice del Terzo settore, dal decreto legislativo 36/2021 e s.m.i. i., nonché dal Codice civile e le relative disposizioni di attuazione e dalle disposizioni del CONI. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea dei soci.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 28/05/2024

Firme del Presidente e di tutti i presenti all'assemblea di approvazione

